ISTRUZIONI

# Pagamento

Le spese della Procedura sono esclusivamente ed integralmente a carico del ricorrente, anche nel caso di accoglimento del ricorso. Il corrispettivo fisso iniziale deve essere corrisposto in via anticipata: il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute non può dare inizio alla Procedura prima del versamento da parte del ricorrente delle spese. I corrispettivi da versare al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners per avviare la Procedura variano a seconda del numero dei nomi a dominio oggetto della Procedura e del numero di esperti prescelti (si veda la pagina delle tariffe). Le somme versate dal ricorrente saranno acquisite in ogni caso, anche nell'eventualità di estinzione o sospensione della Procedura. Resta la possibilità per il ricorrente, in caso ottenga la riassegnazione del nome a dominio a seguito del ricorso, di adire i competenti organi giurisdizionali e chiedere la condanna dell'originario illegittimo assegnatario a ripetere anche le spese affrontate dal ricorrente per la Procedura.

Il pagamento delle tariffe di procedura (e del rimborso forfettario delle spese) in favore del PSRD Tonucci & Partners deve essere effettuato anticipatamente rispetto alla presentazione del ricorso tramite bonifico bancario (indicando come causale "Pagamento tariffa procedura di riassegnazione" e specificando nella causale il nome a dominio oggetto della procedura) utilizzando le seguenti coordinate bancarie (la quietanza del bonifico va allegata al ricorso):

Studio legale Tonucci & Partners - UniCredit Banca di Roma - Ag. Roma Ferdinando di Savoia IT 96 J 02008 05240 000029475448

L'importo totale sarà costituito da: a) tariffa in base al numero dei domini oggetto della procedura + b) Euro 100,00 di rimborso spese di comunicazione + c) contributo Cassa Forense (4%) e d) IVA (22%).

Si ricorda inoltre quanto disposto dall'art. 3.3 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" , in base al quale le spese sostenute da chi presenta un ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sono ad esclusivo carico del ricorrente (anche in caso di accoglimento del ricorso, non avendo il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute alcun potere di disporre a carico della parte soccombente la restituzione delle spese).

Infine, è opportuno ricordare quanto disposto dall'art. 4.20 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" . Le somme versate dal ricorrente al PSRD sono da questi acquisite ad ogni evento, anche nel caso di estinzione o sospensione della procedura, salvo che il Collegio ritenga, in casi eccezionali, di disporne la parziale restituzione al ricorrente. Il PSRD non può dare inizio ad una procedura amministrativa prima del versamento da parte del ricorrente delle spese iniziali ai sensi del primo comma del presente articolo. Qualora il PSRD non riceva il pagamento entro 6 (sei) giorni dal ricevimento del reclamo, quest'ultimo sarà inteso come abbandonato e la procedura archiviata, fermo il diritto del ricorrente di proporlo nuovamente.